

*Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile*

NUCLEO DI VALUTAZIONE ATTI UE

- Alla Presidenza del Consiglio dei ministri
Dipartimento politiche europee
Servizio informative parlamentari e Corte di
giustizia UE
- e, p.c. Al Nucleo di valutazione degli atti UE
del Ministero degli Affari esteri
e della cooperazione internazionale
- Al Capo del Dipartimento per la mobilità
sostenibile
- Al Capo del Dipartimento per la
programmazione strategica, i sistemi
infrastrutturali, di trasporto a rete,
informativi e statistici
- Al Capo del Dipartimento per le opere
pubbliche, le politiche abitative e urbane, le
infrastrutture idriche e le risorse umane e
strumentali
- Alla Dott.ssa Grazia Maria Cacopardi

OGGETTO: Richiesta di relazione (art. 6 legge n. 234/2012). Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall'Ucraina conformemente alla propria legislazione.
Cod. Consiglio 10429/22 Cod. interistituzionale 2022/0204 (COD) Cod. Commissione COM (2022) 313 final.

In riscontro alla nota di pari oggetto n. 6704 del 30 giugno 2022, si trasmettono, in allegato, la relazione prevista dall'articolo 6 della legge n. 234 del 2012 e la tabella di corrispondenza sulla proposta di regolamento indicata in oggetto.

IL COORDINATORE
(Cons. Carmela Chiara Palermo)





Relazione

ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge n. 234/2012

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall'Ucraina conformemente alla propria legislazione

- **Codice della proposta:** COM(2022) 10429 del 21/06/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0204 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili quanto agli articoli 4 e 6 (eventuale emissione di titoli abilitativi alla guida, anche professionale) ed Ministero dell'Interno quanto agli articoli 3 e 5 (riconoscimento della patente di guida rilasciata dall'Ucraina ai fini della circolazione internazionale anche nel caso di eventuale proroga di patenti Ucraine scadute di validità)

Premessa: finalità e contesto

Quadro normativo:

- decreto legislativo n. 59 del 2011 e succ.mod. recante attuazione delle direttive 2006/126/CE e 2009/113/CE concernenti la patente di guida; decreto legislativo n.286 del 2005, Capo II, e succ.mod. recante attuazione della direttiva n. 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o di passeggeri; articoli 135 e 136 del decreto legislativo n. 285 del 1992 recante "Nuovo Codice della Strada";
- *riferimenti:* Convenzione internazionale sulla Circolazione stradale conclusa a Vienna nel 1968; direttiva 2006/126/CE e succ.mod; direttiva 2003/59/CE e succ. mod; decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022 che accerta l'esistenza di un afflusso massiccio di sfollati dall'Ucraina ai sensi dell'articolo 5 della direttiva 2001/55/CE e che ha come effetto l'introduzione di una protezione temporanea;
- *regolamenti, direttive, libri, relazioni già esistenti in materia:* nessuno.

Finalità generali:

definizione di un quadro armonizzato, temporaneo e mirato, per il riconoscimento nel territorio

dell'Unione, delle patenti di guida ed eventualmente dei certificati di abilitazione professionale per il trasporto di cose o persone rilasciati in Ucraina, per tutta la durata della protezione temporanea di cui alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 o di protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale (di seguito complessivamente "protezione").

Elementi qualificanti ed innovativi:

la proposta di regolamento introduce misure temporanee e mirate che hanno il loro presupposto nel godimento della protezione e che hanno durata pari a quella della protezione stessa.

Stante l'eccezionalità della emergenza Ucraina, la proposta di regolamento detta disposizioni comuni tra Stati membri in materia di riconoscimento, ai fini della circolazione in ambito UE, di titoli abilitativi alla guida rilasciati da un Paese extraUE: tema non armonizzato e normalmente rimesso alle legislazioni dei singoli Stati membri.

A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione.

Va al riguardo chiarito che le disposizioni della proposta di regolamento integrano le norme vigenti dell'Unione in materia di patente di guida (direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida) e di qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci e passeggeri (direttiva 2003/59/CE), come recepite nel diritto nazionale rispettivamente dai decreti legislativi n. 59 del 2011 e 286 del 2005, Capo II. Nessuna delle due direttive contiene norme comuni sul riconoscimento dei corrispondenti titoli di abilitazione alla guida rilasciati da Paesi terzi.

Quanto alle patenti di guida, le disposizioni del regolamento dispongono ai solii fini della circolazione internazionale con documenti di guida ucraini, prevedendo che a tal fine non sia necessario esibire anche un permesso internazionale di guida e/o una traduzione ufficiale previsti dalla Convenzione sulla circolazione internazionale di Vienna (1968) e nel nostro ordinamento dall'articolo 135 CdS.

Le disposizioni del regolamento non prevedono invece la possibilità/necessità di convertirle in patenti unionali, questione che è di specifica competenza di ciascun Stato membro.

Nel nostro ordinamento la disciplina in materia di conversioni di patenti extraUE è dettata dall'articolo 136 CdS, in forza del quale è stato stipulato un Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Gabinetto dei Ministri dell'Ucraina sul reciproco riconoscimento in materia di conversione delle patenti di guida, in data 20 luglio 2021, applicabile a decorrere dal 24 gennaio 2022.

Il citato Accordo non prevede, né potrebbe ai sensi della direttiva 2003/59/CE, la possibilità di convertire i certificati di abilitazione professionale per il trasporto di cose o persone rilasciati in Ucraina in qualificazione cd. "CQC" (carta di qualificazione del conducente).

Riguardo alla qualificazione professionale, dunque, il regolamento in esame non dispone un riconoscimento degli equipollenti titoli ucraini ai fini della circolazione ma la possibilità (non obbligo) per gli Stati Membri di richiedere una formazione integrativa (di massimo 60 ore) ed un esame, per poter rilasciare un documento atto all'esercizio dell'attività di trasporto di cose o persone per la durata della protezione o, se minore, della patente di guida presupposta dal certificato professionale.

In tale contesto unionale e nazionale, la proposta del regolamento è dunque quella di un quadro comune, ai fini della circolazione internazionale; proposta condivisa tra tutti gli Stati membri che hanno partecipato alle riunioni informali indette in merito dalla Commissione, come misura necessaria in considerazione della natura di specificità e straordinarietà che connota l'attuale guerra in Ucraina. La proposta si risolve in un approccio amministrativo che riduce al minimo gli oneri burocratici e, nel contempo, garantisce la sicurezza stradale in tutta l'Unione.

La base giuridica è correttamente individuata negli articoli 90 e 91, paragrafo 1, lett. c) del TFUE; in particolare:

- l'articolo 90 dispone che, per quanto riguarda la materia dei trasporti, gli obiettivi dei trattati sono perseguiti nel quadro di una politica comune dei trasporti;
- l'articolo 91 dispone che, ai fini dell'applicazione dell'articolo 90 e tenuto conto degli aspetti peculiari dei trasporti, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle regioni, stabiliscono, tra l'altro, le misure atte a migliorare la sicurezza dei trasporti; ogni altra utile disposizione. La proposta di Regolamento, dunque, mira a migliorare la sicurezza stradale quale aspetto della sicurezza dei trasporti, favorendo nel contempo l'integrazione economica e sociale delle persone sfollate a seguito della guerra in Ucraina.

2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà in quanto l'azione dell'Unione Europea ha quale obiettivo il miglioramento della sicurezza stradale quale aspetto della sicurezza dei trasporti, favorendo nel contempo l'integrazione economica e sociale degli sfollati Ucraini.

Tale obiettivo è perseguito, riconoscendo la possibilità, agli Ucraini che godono della protezione, di circolare all'interno dell'Unione come conducenti di veicoli a motore alla cui guida la patente ucraina li abilita, in possesso della patente stessa e senza altra documentazione (ad esempio permesso internazionale di guida o traduzione ufficiale).

Qualora poi tali conducenti siano titolari di certificato di formazione professionale per il trasporto di cose o persone rilasciato in Ucraina – la quale, conformemente alle disposizioni dell'allegato XXXII dell'Accordo di associazione UE-Ucraina del 2014, ha avviato un'azione di progressivo adeguamento della normativa nazionale a quella europea in materia -, è disposta anche la possibilità di lavorare esercitando l'attività professionale di conducente. Tale misura è tuttavia opzionale per gli Stati membri, richiedendo l'organizzazione di corsi di formazione integrativi ed un esame *ad hoc*, nonché il rilascio di una patente con codice 95.01 (dove 95 attesta la qualificazione professionale ai sensi della direttiva 2003/59/CE, cd-CQC, e 01 l'applicazione del regolamento in commento) oppure di una CQC formato CARD egualmente annotata con il codice 95.01.

Tale qualificazione 95.01 deve essere seguita dall'indicazione della sua data di scadenza di validità amministrativa, pari alla data di scadenza di validità più prossima tra quella della protezione e quella della patente posseduta. E' evidente che tutto ciò presuppone un adeguamento delle procedure amministrative ed informatiche del singoli Stati membri.

Gli obiettivi su indicati non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri: non solo perché richiedono un quadro normativo armonizzato, ma anche perché sono più efficacemente perseguibili con un coordinamento a livello di Unione: il che comprova il rispetto del principio di sussidiarietà.

3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità in quanto necessaria a garantire l'efficacia dei meccanismi di protezione temporanea previsti dai pertinenti atti legislativi dell'Unione ed in quanto dispone misure temporanee, puntuali e strettamente connesse alla situazione attuale, limitate a quanto necessario per garantire la certezza del diritto, la sicurezza dei trasporti e il corretto funzionamento del mercato interno.

B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto appare condivisibile quanto all'articolo 3, realizzando concretamente misure di effettiva e completa attuazione dei meccanismi di protezione. La parte attuativa della relativa disposizione è tuttavia del Ministero dell'Interno che ha competenza in materia di circolazione internazionale (art. 135CdS) e che coordina le attività delle polizie stradali ai sensi dell'art 11, co. 3, dello stesso codice.

Al riguardo, si fa presente che la Commissione con email del 1° luglio u.s. ha condiviso tra tutti gli Stati membri una descrizione dei modelli delle patenti ucraine predisposte dall'Autorità tedesca (il documento è prodotto come all. 1).

Può eventualmente residuare un profilo di necessaria chiarezza in termini di applicabilità della disciplina nazionale sanzionatoria per tali conducenti ed in generale di un rispetto del principio di territorialità delle disposizioni in materia di polizia e/o sicurezza.

Quanto all'articolo 4 - e dunque alla possibilità di emettere una patente CQC o una CQC card con il codice 95.01, di cui si è detto in precedenza, al fine di consentire l'attività di guida professionale in territorio UE ai conducenti ucraini che siano titolari di un certificato di abilitazione professionale rilasciato in Ucraina - si evidenzia che lo stesso regolamento individua tale misura come opzionale: vi è infatti la consapevolezza degli oneri che derivano agli Stati membri in termini di disciplina di corsi *ad hoc*, eventualmente di esami in lingua accessibile ai conducenti Ucraini, nonché di re-ingegnerizzazione delle procedure informatiche al fine di apporre un codice ed una data di scadenza di validità amministrativa non previsti dalla direttiva 2003/59/CE.

Né è da sottovalutarsi l'incertezza degli effetti giuridici di una formazione che, così acquisita, dovrebbe per definizione essere assimilabile a quella di cui alla citata direttiva ma che, come dispone il regolamento stesso, non ha validità oltre la data di scadenza del provvedimento di protezione.

La natura opzionale di tale misura consente tempi di valutazione dei costi-benefici.

Non sembra destare problemi l'articolo 5, che pure rientra nelle competenze del Ministero dell'Interno, e che prevede che gli Stati membri riconoscano sui propri territori l'eventuale proroga di validità dei titoli abilitativi alla guida disposta dall'Autorità Ucraine e comunicata all'UE: tale ipotesi sembra molto simile alle proroghe disposte con i Regolamento Omnibus 1 e 2 a causa della pandemia da COVID-19 (Regolamenti (UE) 2020/698 e 2021/267).

Con riferimento all'articolo 6, che prevede l'emissione di una particolare patente unionale, contraddistinta dal codice 99.01 "*rilascio speciale valido solo per la durata della protezione temporanea (patente ucraina smarrita o rubata)*" e relativa data di scadenza della validità amministrativa, computata con riferimento alla data di scadenza della protezione, al netto della necessità di adeguare le procedure informatiche, si sottolinea come il regolamento preveda necessariamente una verifica presso le autorità Ucraine per appurare la legittimità e la pienezza della titolarità della patente di guida.

Poiché lo scambio di informazioni con tali Autorità, come è del tutto evidente, si è di fatto arrestato anche ai fini dell'applicazione dell'Accordo di conversione del luglio 2021, l'attuazione dell'articolo 6 in commento è di fatto rimessa alla concreta possibilità di cooperazione con le stesse Autorità attraverso la piattaforma DIIA (digital driving licences) che tuttavia censisce attualmente solo circa 5,7 milioni di patenti ucraine, su un totale pari a molto più del doppio. Le Autorità Ucraine hanno comunque rappresentato un forte interesse all'implementazione della DIIA ed alla conseguente collaborazione con le Amministrazioni degli Stati membri, anche per finalità non strettamente correlate all'attuazione del regolamento in commento.

Per favorire l'emissione di patenti UE del tipo su descritto, la Commissione ha condiviso tra tutti gli Stati Membri la tabella di equipollenza delle patenti ucraine alle patenti dell'UE, predisposta da questa Amministrazione in occasione della definizione dell'Accordo del luglio scorso (prodotta

come all.2).

Riflessioni analoghe, quanto alla necessità di implementare adeguate procedure informatiche, con riferimento alla possibilità (non obbligo) per lo Stato Membro, che non riesca a verificare il titolo smarrito o sottratto presso le Autorità ucraine, di rilasciare una patente con validità esclusivamente sul territorio nazionale.

Gli articoli 4 e 6 sembrano poi carenti di coordinamento con la disciplina di cui all'allegato III della direttiva 2006/126/CE, come recepito dall'allegato III del decreto legislativo n. 59 del 2011 e succ. mod., in materia di requisiti di idoneità psico-fisica.

2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto di regolamento possono ritenersi conformi all'interesse nazionale, in ragione della valenza degli obiettivi ai quali il regolamento stesso è preordinato.

3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

La proposta di regolamento appare immediatamente consistente, in modo adeguato, limitatamente all'articolo 3.

Quanto agli altri articoli, come detto:

- l'articolo 4, che non a caso introduce una facoltà per gli Stati membri, ha diverse diversi profili di non immediata applicazione (corsi di formazione, esami, modifica procedure informatiche) e, per taluni versi, anche di intrinseca difficoltà di attuazione: basti pensare alla necessità per i conducenti in parola di iscriversi e sostenere i costi dei corsi di integrazione della qualificazione professionale posseduta senza che, tuttavia, quella così conseguita abbia una durata superiore a quella della protezione.

Tuttavia, nel presupposto fondamentale che la misura è opzionale e che eventualmente altri Stati possano avere interesse alla attuazione di tale previsione, nulla si ritiene di osservare sul testo, se non suggerire l'opportunità che siano meglio definite le ore di formazione integrativa necessaria ed i relativi contenuti, anche alla stregua di una valutazione comparativa tra la formazione ucraina e quella comunitaria (che potrebbe essere più opportunamente fatta in seno al regolamento, piuttosto che non demandata a ciascun Stato membro).

- l'articolo 6 presuppone una stretta ed efficace collaborazione con le Autorità Ucraine ed una buona interazione tra gli Stati membri che dovranno verificare nell'apposita banca dati dell'UE denominata RESPER che colui che richiede una patente, avendo smarrito la propria ucraina, non abbia formalizzato analoga istanza presso altro Stato membro. Anche in tal caso, tuttavia, non si ritiene necessario modificare il testo.

C. Valutazione d'impatto

1. Impatto finanziario

Quanto all'implementazione delle procedure conseguenti all'art. 6, paragrafi da 1 a 3, o paragrafo

4, qualora si decida di esercitare l'opzione di emettere una patente di validità solo nazionale, si ritiene che alla stessa si possa provvedere a risorse umane strumentali e finanziarie invariate, e dunque senza oneri aggiuntivi per l'erario, nell'ambito delle risorse di cui dispone il CED della DG per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione del Dipartimento per la mobilità sostenibile di questa Amministrazione; ferma restando la disciplina dei diritti e delle tariffe di motorizzazione da corrispondersi per tali attività.

Non stimabili sono al momento i costi per un'eventuale procedura di cooperazione con la banca dati ucraina DIIA: la quale, tuttavia, potrebbe essere utile anche ai fini dello scambio di informazioni sulle patenti ucraine per le quali, ai sensi del più volte citato Accordo del luglio 2021, si richieda la conversione, liberando così risorse uomo attualmente a ciò impiegate.

Certamente di maggior impatto economico-finanziario sarebbe l'implementazione delle procedure utili a dare eventuale attuazione alle disposizioni dell'articolo 4, senza considerare che i tempi di realizzazione potrebbero essere lunghi rispetto alla durata della protezione e che tali procedure sarebbero destinate ad un utilizzo per un lasso di tempo determinato: il che potrebbe concludere l'analisi costi-benefici in modo non vantaggioso.

2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Al netto degli elementi di criticità sopra rappresentati per la realizzazione delle procedure necessariamente presupposte di cui agli articoli 4 e 6, si rimanda alle valutazioni del Ministero dell'Interno.

E' evidente che l'eventuale attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 4 richiederà anche l'adozione di un decreto ministeriale.

3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Non vi è alcuna competenza

4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Non sembrano ricorrere, ma ciò non sembra essere rilevante nell'ottica degli obiettivi perseguiti dal regolamento.

5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese

Quanto alla circolazione internazionale con patenti di guida ucraine, essa sembra poter favorire l'integrazione sociale ed economica degli sfollati Ucraini presenti nel Paese anche a vantaggio dei cittadini che vorranno eventualmente stabilire con essi un rapporto di lavoro.

Quanto all'eventuale riconoscimento delle certificazioni professionali di cui all'articolo 4, in ragione della temporaneità del titolo che sarebbe così acquisito, non sembra stimabile un duraturo beneficio per le imprese.

Altro

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

- *Altre amministrazioni interessate: Ministero dell'Interno.*

LOGO
Amministrazione
con competenza
prevalente

Tabella di corrispondenza ai sensi dell'art. 6, comma 5, della legge n. 234/2012

(D.P.C.M. 17marzo 2015)

Oggetto dell'atto:

Proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO recante misure specifiche e temporanee in considerazione dell'invasione dell'Ucraina da parte della Russia relative ai documenti dei conducenti rilasciati dall'Ucraina conformemente alla propria legislazione

- **Codice della proposta:** COM(2022) 10429 del 21/06/2022
- **Codice interistituzionale:** 2022/0204 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili quanto agli articoli 4 e 6 (eventuale emissione di titoli abilitativi alla guida, anche professionale) ed Ministero dell'Interno quanto agli articoli 3 e 5 (riconoscimento della patente di guida rilasciata dall'Ucraina ai fini della circolazione internazionale anche nel caso di eventuale proroga di patenti Ucraine scadute di validità)

Disposizione del progetto di atto legislativo dell'Unione europea (articolo e paragrafo)	Norma nazionale vigente (norma primaria e secondaria)	Commento (natura primaria o secondaria della norma, competenza ai sensi dell'art. 117 della Costituzione, eventuali oneri finanziari, impatto sull'ordinamento nazionale, oneri amministrativi aggiuntivi, amministrazioni coinvolte, eventuale necessità di intervento normativo di natura primaria o secondaria)
<p><i>Articolo 1</i></p> <p>Oggetto</p> <p>Il presente regolamento stabilisce misure specifiche e temporanee applicabili ai documenti dei conducenti rilasciati dall'Ucraina conformemente alla propria legislazione e detenuti da persone che beneficiano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità alla direttiva 2001/55/CE e alla decisione di esecuzione (UE)</p>	<p>Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022;</p> <p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022 recante "misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso. (GU n.89 del 15-4-2022)</p> <p>eventuali riferimenti normativi in materia di protezione adeguata ai</p>	<p>Disposizione che di per sé non necessita di attuazione</p>

2022/382.	sensi del diritto nazionale a cura del Ministero dell'Interno	
<p align="center"><i>Articolo 2</i></p> <p align="center">Definizioni</p> <p>Ai fini del presente regolamento, per "documenti dei conducenti" si intende:</p> <p>(a) le patenti di guida rilasciate dall'Ucraina, comprovanti le condizioni alle quali il conducente è autorizzato alla guida in conformità alla legislazione ucraina;</p> <p>(b) i certificati di idoneità professionale rilasciati dall'Ucraina conformemente alla legislazione nazionale adottata in attuazione della direttiva 2003/59/CE, a norma dell'articolo 368, paragrafo 1, e dell'allegato XXXII dell'accordo di associazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, ai conducenti di veicoli stradali che effettuano trasporti internazionali di merci o passeggeri su strada che rientrano nell'ambito di applicazione di tale direttiva.</p>	Il riferimento è alla normativa ucraina	Disposizione che di per sé non necessita di attuazione
<p align="center"><i>Articolo 3</i></p> <p align="center">Riconoscimento delle patenti di guida rilasciate dall'Ucraina</p> <p>1. Le patenti di guida in corso di validità rilasciate dall'Ucraina sono riconosciute nel territorio dell'Unione nel caso in cui i relativi titolari godano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità alla direttiva 2001/55/CE e alla</p>	<p>Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4 marzo 2022;</p> <p>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022 recante "misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso. (GU n.89 del 15-4-2022)</p>	Competenza Ministero dell'Interno

decisione di esecuzione (UE) 2022/382, almeno fino al momento in cui cessa di applicarsi la protezione temporanea.	eventuali riferimenti normativi in materia di protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale a cura del Ministero dell'Interno	
2. Se una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale è in possesso di una patente di guida di cui al paragrafo 1, gli Stati membri non richiedono l'esibizione della traduzione autenticata né del permesso di guida internazionale di cui all'articolo 41, paragrafo 1, della Convenzione sulla circolazione stradale conclusa a Vienna nel 1968.	<p>Convenzione internazionale sulla Circolazione stradale conclusa a Vienna nel 1968, articolo 41, e relativo allegato 6.</p> <p>Art. 135, co. 1 e 2, codice della strada:</p> <p><i>“1. Fermo restando quanto previsto in convenzioni internazionali, i titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o allo Spazio economico europeo possono condurre sul territorio nazionale veicoli alla cui guida la patente posseduta li abilita, a condizione che non siano residenti in Italia da oltre un anno e che, unitamente alla medesima patente, abbiano un permesso internazionale ovvero una traduzione ufficiale in lingua italiana della predetta patente. La patente di guida ed il permesso internazionale devono essere in corso di validità.</i></p> <p><i>2. Il permesso internazionale è emesso dall'autorità competente che ha rilasciato la patente ed è conforme a quanto stabilito in convenzioni internazionali cui l'Italia abbia aderito.”.</i></p>	Competenza Ministero dell'Interno
<p align="center"><i>Articolo 4</i></p> <p align="center">Certificati di idoneità</p>	Decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio, del 4	Come rappresentato in premessa l'attuazione dell'art. 4, ove si

<p>professionale</p> <p>1. In caso di richiesta del titolare di un certificato di idoneità professionale rilasciato dall'Ucraina, quale definito all'articolo 2, lettera b), che gode della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità alla direttiva 2001/55/CE e alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, lo Stato membro in cui tale titolare ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può:</p> <p>(a) in deroga all'allegato I, punto 12, della direttiva 2006/126/CE, contrassegnare il campo 12 della pagina 2 della patente di guida dell'interessato con il codice speciale temporaneo dell'Unione "95.01" seguito dalla data di scadenza, a condizione che tale persona sia titolare di una patente di guida secondo il modello dell'Unione rilasciata da tale Stato membro; oppure</p> <p>(b) rilasciare a tale persona una carta di qualificazione del conducente con il codice speciale temporaneo dell'Unione "95.01", seguito dalla data di scadenza, apposto nel campo 10 della pagina 2, in conformità all'articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2003/59/CE.</p> <p>Condizione pregiudiziale per il rilascio delle carte di qualificazione del conducente e per l'apposizione del contrassegno sulle patenti di</p>	<p>marzo 2022</p> <p>eventuali riferimenti normativi in materia di protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale a cura del Ministero dell'Interno</p> <p>a) Allegato I del decreto legislativo n. 59 del 2011, e succ. mod: in particolare l'allegato I definisce il modello di patente UE ed i codici (comunitari o nazionali) che possono essere ivi apposti</p> <p>b) decreto legislativo n. 286 del 2005, Capo II, e successive modificazioni: in particolare art. 22 "codice unionale" ed allegato II "requisiti relativi al modello dell'Unione europea di carta di qualificazione del conducente".</p>	<p>intendesse esercitare l'opzione ivi prevista:</p> <ul style="list-style-type: none"> - non implicherebbe competenze di altre Amministrazioni, né delle Regioni; - presupporrebbe l'adozione di decreti ministeriali di attuazione per la definizione dei contenuti della formazione integrativa e la disciplina degli esami; - necessiterebbe di adeguamento delle procedure informatizzate del CED per la gestione delle relative domande di esame, di adeguato database (erogabile solo in italiano, francese e tedesco), nonché per l'emissione di un documento con codice e scadenza di validità affatto nuovi rispetto alla disciplina vigente; - produrrebbe conseguenti oneri finanziari non quantificabili al momento; ma resta un forte dubbio sulla possibilità di concludere per un'analisi costi-benefici favorevole, in ragione della temporaneità della misura in commento e del titolo così eventualmente acquisito.
--	---	--

<p>guida è che i titolari godano della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità alla direttiva 2001/55/CE e alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382</p>	
<p>2. Le carte di qualificazione del conducente e il contrassegno sulle patenti di guida di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), sono reciprocamente riconosciuti nel territorio dell'Unione. I titolari delle carte di qualificazione del conducente o delle patenti di guida recanti il contrassegno sono considerati ottemperare all'obbligo di qualificazione iniziale necessario per l'esercizio dell'attività di guida di cui all'articolo 3 della direttiva 2003/59/CE</p>	<p>Ai sensi del paragrafo 2 i titolari delle CQC con codice 95.01 sono considerati in possesso della qualificazione iniziale di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 286 del 2005 e di cui agli artt 12 (corsi di qualificazione iniziale) e 14 (esami) del DM 30 luglio 2021 (GU 15/09/2021).</p> <p>Non è invece applicabile la possibilità di rinnovare la CQC con codice 95.01 con i corsi di formazione periodica di cui all'art. 7 della direttiva 2003/59/CE ed art. 20 del citato decreto legislativo.</p>
<p>3. La validità amministrativa delle carte di qualificazione del conducente o del codice speciale temporaneo dell'Unione apposto sulle patenti di guida non deve superare la scadenza più imminente fra quella del periodo di concessione della protezione temporanea per gli sfollati dall'Ucraina di cui all'articolo 4 della direttiva 2001/55/CE, quella del periodo di concessione della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale del titolare e quella del periodo di validità della patente di guida. In caso di proroga della protezione</p>	<p>La disposizione di cui al paragrafo 3 si pone in deroga all'art. 8, paragrafo 2, della citata direttiva ed all'art. 20, co. 1, dlgs n. 286 del 2005, che stabiliscono di regola la validità amministrativa di una CQC in 5 anni.</p>

<p>temporanea in conformità all'articolo 4 della direttiva 2001/55/CE, il documento rilasciato a norma del paragrafo 1 è rinnovato di conseguenza dallo Stato membro in cui il titolare del documento ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale.</p>		
<p>4. Prima di rilasciare la carta di qualificazione del conducente di cui al paragrafo 1 o di apporre il codice speciale temporaneo dell'Unione "95.01" sulla patente, come indicato al paragrafo 1, gli Stati membri impongono al titolare del certificato di idoneità professionale di cui a tale paragrafo di seguire un corso obbligatorio di formazione integrativa che si concluda con una prova volta a verificare che il conducente possiede il livello di conoscenze richiesto dall'allegato I, sezione 1, della direttiva 2003/59/CE. La durata del corso obbligatorio di formazione integrativa non deve superare le 60 ore, di cui almeno 10 di guida individuale, come indicato all'allegato I, sezione 2, punto 2.1, della direttiva 2003/59/CE. Alla fine del corso, le autorità competenti degli Stati membri o l'entità da esse designata sottopongono il conducente a un esame scritto oppure orale.</p>	<p>La disposizione si pone in deroga a quelle di cui agli articoli 5 e 6, ed allegato I, della direttiva 2003/59/CE, nonché in deroga agli articoli 18 e 19, ed allegato I, del dlgs. n. 286 del 2005.</p> <p>Tali disposizioni prevedono corsi di qualificazione iniziale ordinaria (per complessive 280 ore) o accelerata (per complessive 140 ore) nel rispetto dei temi di formazione indicati dal citato allegato I.</p>	
<p>5. In caso di smarrimento o furto del certificato di idoneità professionale, quale definito all'articolo 2, lettera b), detenuto</p>	<p>La disposizione si pone come caso di applicazione particolare della disciplina del paragrafo 4: presuppone quindi la preliminare</p>	<p>In parte de qua, sarà compito di questa Amministrazione consultare le Autorità Ucraine o attraverso le autorità già indicate nell'Accordo di</p>

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

<p>da una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità alla direttiva 2001/55/CE e alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382, lo Stato membro in cui tale persona ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale può verificare, su richiesta della persona in questione, anche coinvolgendo le autorità competenti dell'Ucraina, che tale persona sia titolare di un certificato di idoneità professionale valido rilasciato dall'Ucraina conformemente alla propria legislazione nazionale e che non sia in possesso di un documento contrassegnato o rilasciato a norma del paragrafo 1 da un altro Stato membro. Dopo aver effettuato tale verifica, lo Stato membro interessato può rilasciare la carta di qualificazione del conducente o apporre sulla patente di guida il codice speciale temporaneo dell'Unione "95.01" conformemente alle procedure di cui ai paragrafi 1 e 2.</p>	<p>necessità di verificare presso le Autorità Ucraine la titolarità di un certificato di idoneità professionale valido.</p>	<p>conversione del luglio 2021, o attraverso la DIIA Ucraina</p>
<p>6. Gli Stati membri non rinnovano la carta di qualificazione del conducente né il contrassegno del codice speciale temporaneo dell'Unione "95.01" sulla patente di guida, di cui al paragrafo 1, se il titolare non beneficia più della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità</p>	<p>Come anticipato con riferimento al paragrafo 3, la disposizione di cui al paragrafo 6 si pone in deroga all'art. 8, paragrafo 2, della citata direttiva ed all'art. 20, co. 1, dlgs n. 286 del 2005, che stabiliscono di regola la validità amministrativa di una CQC in 5 anni</p>	

<p>alla direttiva 2001/55/CE e alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382.</p>		
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 5</i></p> <p style="text-align: center;">Proroga della validità di documenti dei conducenti scaduti rilasciati dall'Ucraina</p> <p>Fatto salvo l'articolo 1, qualora l'Ucraina adotti decisioni di proroga della validità dei documenti dei conducenti da essa rilasciati nel frattempo scaduti, gli Stati membri riconoscono tali decisioni, a condizione che l'Ucraina ne informi l'Unione e i relativi Stati membri.</p>	<p>La disposizione, che prevede che gli Stati membri riconoscano sui propri territori l'eventuale proroga di validità dei titoli abilitativi alla guida disposta dall'Autorità Ucraine e comunicata all'UE, non ha precedenti specifici nell'ordinamento nazionale. Replica tuttavia il meccanismo di cui alle proroghe disposte con i Regolamento Omnibus 1 e 2 a causa della pandemia da COVID-19 (Regolamenti (UE) 2020/698 e 2021/267).</p>	<p>competenza del Ministero dell'Interno</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 6</i></p> <p style="text-align: center;">Smarrimento o furto di patenti di guida rilasciate dall'Ucraina</p> <p>1. Qualora una persona che beneficia della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità alla direttiva 2001/55/CE e alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382 dichiara lo smarrimento o il furto della propria patente di guida, lo Stato membro in cui tale persona ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale verifica, su richiesta della persona in questione, anche coinvolgendo le autorità</p>	<p>La disposizione non ha non ha riferimenti normativi nell'ordinamento nazionale. Prevede il rilascio di una patente di guida in favore del conducente ucraino titolare di protezione, che non sia nel possesso materiale della patente. Presuppone quindi la preliminare necessità di verificare presso le Autorità Ucraine la titolarità di una patente valida. Per il caso che gli accertamenti diano esito positivo, sarà emessa patente UE con codice 99.01; per il caso che gli accertamenti non siano possibili o, comunque, non diano esito, è facoltà dello Stato membro rilasciare una patente, diversa da quella UE e valida solo</p>	<p>Con riferimento al par. 1, sarà compito di questa Amministrazione consultare le Autorità Ucraine o attraverso le autorità già indicate nell'Accordo di conversione del luglio 2021, o attraverso la DIIA Ucraina: l'esito favorevole di tale accertamento è condizione essenziale per poter procedere all'emissione di una patente UE.</p>

<p>competenti dell'Ucraina, i diritti di guida acquisiti da tale persona in base alla legislazione applicabile in Ucraina e si accerta che nessun altro Stato membro abbia già rilasciato alla medesima persona una patente di guida a norma del presente articolo, in particolare per verificare che la patente di guida non sia stata limitata, sospesa o revocata.</p>	<p>per la circolazione sul territorio nazionale.</p>	
<p>2. In deroga all'articolo 11, paragrafo 6, della direttiva 2006/126/CE, dopo aver effettuato la verifica di cui al paragrafo 1, lo Stato membro può rilasciare alla persona in questione una patente di guida della stessa categoria o delle stesse categorie secondo il modello dell'Unione di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE. In tale caso, in deroga all'allegato I, punto 12, della direttiva 2006/126/CE, gli Stati membri appongono sul campo 12 della patente di guida il codice speciale temporaneo dell'Unione 99.01, indicante un "rilascio speciale valido solo per la durata della protezione temporanea (patente ucraina smarrita o rubata)".</p>	<p>La disposizione del paragrafo 2 è in deroga all'art. 11, par. 6, della direttiva 2006/126/CE che dispone: "6. Quando uno Stato membro sostituisce una patente di guida rilasciata da un paese terzo con una patente di guida di modello comunitario, tale sostituzione, nonché ogni rinnovo o sostituzione successiva, <u>vengono registrati sulla patente di guida di modello comunitario.</u></p> <p>Tale sostituzione può essere effettuata <u>solo se la patente rilasciata da un paese terzo è stata consegnata alle autorità competenti dello Stato membro che procede alla sostituzione.</u> In caso di trasferimento della residenza normale del titolare di tale patente in un altro Stato membro, quest'ultimo può non applicare il principio del riconoscimento reciproco come definito dall'articolo 2."</p> <p>Nell'ordinamento nazionale tali disposizioni sono state recepite in seno all'articolo 136, co. 1 "...(omissis)...La patente convertita è ritirata e restituita, da parte dell'ufficio della motorizzazione che ha provveduto alla conversione, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata, precisandone i motivi."</p>	<p>Con riferimento al par. 2, sarà necessario adeguare le procedure informatiche per l'apposizione del codice 99.01 e della validità amministrativa particolare che sarà accordata a tali patenti. I relativi oneri, limitatamente a tali attività, sembrano poter essere sostenuti nell'ambito delle risorse di cui dispone il CED del DMS di questa Amministrazione</p>

	<p>e comma 2 "Qualora si proceda ai sensi del comma 1, sulla patente di guida italiana convertita è annotata l'avvenuta conversione, sia in sede di rilascio che in sede di rinnovo o di duplicazione, e, se del caso, sulla stessa è disposto provvedimento di revisione ai sensi dell'articolo 128."</p> <p>Si evidenzia che la norma nazionale fa riferimento alle conversioni di patenti extraUE che, tuttavia, resta fuori dal campo di applicazione della proposta di regolamento per le ragioni in precedenza esposte.</p>	
<p>3. La patente di guida di cui al paragrafo 2 è riconosciuta reciprocamente nell'Unione. La sua validità amministrativa non deve superare la scadenza più imminente fra quella del periodo di concessione della protezione temporanea per gli sfollati dall'Ucraina di cui all'articolo 4 della direttiva 2001/55/CE e quella del periodo di concessione della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale del titolare.</p> <p>In caso di proroga della protezione temporanea in conformità all'articolo 4 della direttiva 2001/55/CE, la patente di guida rilasciata a norma del paragrafo 2 è rinnovata di conseguenza dallo Stato membro in cui il titolare del documento ha ottenuto il permesso di soggiorno temporaneo o nel quale gode di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale.</p>	<p>La disposizione si pone in deroga, motivata dalle misure eccezionali introdotte dalla proposta di regolamento, rispetto alle previsioni dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 2006/126/CE, come attuato dall'art. 126 CDS, in materia di validità amministrativa delle patenti di guida.</p>	<p>Come anticipato in commento al paragrafo 2, ai sensi delle disposizioni del paragrafo 3 si rende necessario adeguare le procedure informatiche attualmente impostate sulle scadenze di validità amministrativa previste dal citato art. 126 CdS.</p>

<p>4. Qualora la verifica di cui al paragrafo 1 non sia possibile, lo Stato membro in questione non rilascia la patente di guida di cui al paragrafo 2. In tale caso, lo Stato membro può rilasciare all'interessato una patente di guida valida esclusivamente nel suo territorio, conformemente alla propria legislazione nazionale. Tale patente deve essere diversa dal modello che figura nell'allegato I della direttiva 2006/126/CE</p>	<p>La disposizione non ha riferimenti normativi nazionali, poiché il modello di patente è uno solo ed è conforme alle disposizioni di cui all'allegato I della direttiva 2006/126/CE, come recepito dall'allegato 1 del dlgs n. 59 del 2011.</p>	<p>Ove si intendesse esercitare l'opzione prevista dal paragrafo 4, sarebbe necessario prevedere un modello di patente ad hoc, con adeguato provvedimento.</p> <p>I tempi di attuazione della normativa necessaria, della produzione di tali patenti e di disciplina delle procedure, anche informatiche, per il loro rilascio, nonché gli oneri a tutto ciò connessi, fanno ritenere al momento che la valutazione costi-benefici – circa l'attuazione di tale disposizione -, possa concludersi con esito negativo.</p>
<p>5. Gli Stati membri non rinnovano la patente di guida di cui al paragrafo 2 nel caso in cui il titolare non goda più della protezione temporanea o di una protezione adeguata ai sensi del diritto nazionale in conformità alla decisione di esecuzione (UE) 2022/382.</p>		<p>Con riferimento al par. 5, non sembra necessario alcun adempimento, poiché la disposizione è mera conseguenza della disciplina della validità amministrativa che sarebbe accordata alle patenti emesse ai sensi dell'articolo in commento.</p>
<p style="text-align: center;"><i>Articolo 7</i></p> <p style="text-align: center;">Prevenzione delle frodi e delle falsificazioni</p> <p>Nell'applicare il presente regolamento, gli Stati membri utilizzano tutti i mezzi appropriati per prevenire e combattere le frodi e le falsificazioni dei documenti dei conducenti, anche verificando i diritti connessi a tali documenti.</p> <p>Gli Stati membri non applicano le disposizioni del presente regolamento ai documenti dei conducenti rilasciati dall'Ucraina in formato elettronico se non sono in grado di verificarne</p>	<p>Non vi è normativa nazionale di riferimento.</p>	<p>Per quanto riguarda l'accertamento su strada di chi circola con patente Ucraina ai sensi dell'articolo 3, si rimanda alle valutazioni del Ministero dell'Interno.</p> <p>Per quanto riguarda l'accertamento ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui in particolare agli articoli 4 e 6, la previsione che – in assenza di esito delle verifiche presso le Autorità ucraine, lo SM possa rifiutarsi di emettere alcun documento, afferma ancora una volta che il buon esito delle introducendo misure è di fatto rimesso al livello di cooperazione</p>

MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

l'autenticità, l'integrità e la validità.		possibile con le Autorità Ucraine, anche attraverso la DDIA.
---	--	--

SAMPLES OF UKRAINIAN DRIVING LICENCE

Samples of driving licence forms issued in Ukraine (presented from old to new):

1) Driving licence samples issued in USSR issued till 1993. Responsible authority for the issuance is Ministry of internal affairs (State Automobile Inspection), the material from which it was made – paper.

2) Driving licence sample issued between 1993 and 1995 is made from paper and covered by laminated film. Driving licence form size is 105x147 (+ 0.5) mm. The requisites and records of the requisites are performed in Ukrainian. Driving licence forms are filled in with inks, ballpoint pen, or with the help of computer typewriters or printing devices. Records requisites 1, 2, 3, 4 shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection.

3) Driving licence sample Zam. 4-3168 issued in 1995 is made from paper and covered by laminated film. Driving licence form size is 105x147 (+ 0.5) mm. The requisites and records of the requisites are performed in Ukrainian. Driving licence forms are filled in with inks, ballpoint pen, or with the help of computer typewriters or printing devices. Records requisites 1, 2, 3, 4 shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection.

4) Driving licence sample Zam. 6-3056 issued between 1996 and 1998 is made from paper and covered by laminated film. Driving licence form size is 105x147 (+ 0.5) mm. The requisites and records of the requisites are performed in Ukrainian. Driving licence forms are filled in with inks, ballpoint pen, or with the help of computer typewriters or printing devices. Records requisites 1, 2, 3, 4 shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection.

5) Driving licence sample Zam. 7-3666 issued in 1998 is made from paper and covered by laminated film. Driving licence form size is 105x147 (+ 0.5) mm. The requisites and records of the requisites are performed in Ukrainian. Driving licence forms are filled in with inks, ballpoint pen, or with the help of computer typewriters or printing devices. Records requisites 1, 2, 3, 4 shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection.

6) Driving licence sample Zam. 8-3185 issued in 1998 is made from paper and covered by laminated film. Driving licence form size is 105x147 (+ 0.5) mm. The requisites and records of the requisites are performed in Ukrainian. Driving licence forms are filled in with inks, ballpoint pen, or with the help of computer typewriters or printing devices. Records requisites 1, 2, 3, 4 shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection.

7) Driving licence sample Zam. 9-3206 issued in 1999 is made from paper and covered by laminated film. Driving licence form size is 105x147 (+ 0.5) mm. The requisites and records of the requisites are performed in Ukrainian. Driving licence forms are filled in with inks, ballpoint pen, or with the help of computer typewriters or printing devices. Records requisites 1, 2, 3, 4 shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection.

8) Driving licence sample Zam. 0-3768 issued between 2000 and 2002 is made from paper and covered by laminated film. Driving licence form size is 105x147

(+ 0.5) mm. The requisites and records of the requisites are performed in Ukrainian. Driving licence forms are filled in with inks, ballpoint pen, or with the help of computer typewriters or printing devices. Records requisites 1, 2, 3, 4 shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection

9) Driving licence sample Zam. 2-3557 issued between 2002 and 2006 is made from paper and covered by laminated film. Driving licence form size is 105x147 (+ 0.5) mm. The requisites and records of the requisites are performed in Ukrainian. Driving licence forms are filled in with inks, ballpoint pen, or with the help of computer typewriters or printing devices. Records requisites 1, 2, 3, 4 shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection.

10) Driving licence sample Zam. 6-3316 issued in 2006 is made from paper and covered by laminated film. Driving licence form size is 105x147 (+ 0.5) mm. The requisites and records of the requisites are performed in Ukrainian. Driving licence forms are filled in with inks, ballpoint pen, or with the help of computer typewriters or printing devices. Records requisites 1, 2, 3, 4 shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection.


11) Driving licence sample issued between 2004 and 2005, National driving licence is made of polymeric material of the ID-1 format according to State Standards of Ukraine 3614-97 (ISO / IEC 7810) "Identification Cards. Physical Characteristics". Records on the front side of the requisites "Surname", "Name", and "Patronymic" shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. The text in italics shall not be printed. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection.

12) Driving licence sample Zam. 0002-01.2005 issued between 2005 and 2013, National driving licence is made of polymeric material of the ID-1 format according to State Standards of Ukraine 3614-97 (ISO / IEC 7810) "Identification Cards. Physical Characteristics". Records on the front side of the requisites «Surname», "Name", and "Patronymic" shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. The text in italics shall not be printed. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection.

13) Driving licence sample Zam. 0059-2013 issued between 2005 and 2013, National driving licence is made of polymeric material of the ID-1 format according to State Standards of Ukraine 3614-97 (ISO / IEC 7810) "Identification Cards. Physical Characteristics". Records on the front side of the requisites «Surname», "Name", and "Patronymic" shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. The text in italics shall not be printed. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection.

14) Driving licence sample Zam. 0031-2013.02 issued in 2013, National driving licence is made of polymeric material of the ID-1 format according to State Standards of Ukraine 3614-97 (ISO / IEC 7810) "Identification Cards. Physical Characteristics". Records on the front side of the requisites «Surname», "Name", and "Patronymic" shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. The text in italics shall not be printed. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection. The document can contain contactless data carrier. Responsible authority for the issuance is State Motor Vehicle Inspectorate.

15) Driving licence sample Zam. 14-3269 issued from 2014 the present. National driving licence is made of polymeric material of the ID-1 format according to State Standards of Ukraine 614-97 (ISO / IEC 7810) "Identification Cards. Physical Characteristics". Records on the front side of the requisites «Surname», «Name», and «Patronymic» shall be duplicated in letters of the Latin alphabet. The text in italics shall not be printed. Responsible authority for the issuance is State Automobile Inspection (Until 07.11.2015), territorial service center of the MIA (TSC) (since 07.11.2015).



ВОДИТЕЛЬСКОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ PERMIS DE CONDUIRE		СССР (SU) USSR	
Фамилия		Категории транспортных средств, на управление которыми выдано удостоверение	Место печати
Имя		A Мотоцикл	
Отчество		B Автомобили (за исключением упомянутых в категории А), разрешенный максимальный вес которых не превышает 3500 кг (7700 фунтов) и число сидячих мест которых, помимо сиденья водителя, не превышает восьми.	
Дата и место рождения		C Автомобили, предназначенные для перевозки грузов, разрешенный максимальный вес которых превышает 3500 кг (7700 фунтов).	
Место жительства		D Автомобили, предназначенные для перевозки пассажиров и имеющие более 8 сидячих мест, помимо сиденья водителя.	
		E Составы транспортных средств с прицепами, отнесенные к категориям B, C или D, которыми водитель имеет право управлять, но которые не входят сами в одну из этих категорий или в эти категории.	
		Для особых отметок	
Выдано Г. 19... Г. Действительно до 19... Г. Председатель комиссии (подпись) М. П.		П/Ф Гознака. 1927.	

Driving licence sample, as indicated to in paragraph 1

1 side: Driving licence.

2 side:

Driving licence Surname Name Patronymic Date and place of birth Residence ABH No. 099302 Issued by SAI (State Automobile Inspection) of MIA – DIA (Department of Internal Affairs) Date of issue Expiry Date Head of commission (signature)	Vehicle category, for which the driving licence issued		Place for seal
	A	Motorcycles	
	B	Motor vehicles with a maximum authorized mass not exceeding 3500kg (7700 pounds) designed for the carriage of no more than 8 passengers in addition with the driver.	Allowed
	C	Vehicles designed for the cargo transportation, their authorized mass exceeding 3500kg (7700 pounds).	
	D	Vehicles designed for the carriage of more than 8 passengers in addition with the driver.	
	E	Vehicle combinations belonging to categories A, B or D, which the driver has the right to operate, but which do not enter into one of these categories or into these categories.	



Driving licence sample, as indicated to in paragraph 2.

Driving licence Surname Name Patronymic Date and place of birth Residence BIA Issued by SAI (State Automobile Inspection) of MIA – DIA (Department of Internal Affairs) Date of issue Head of commission	Vehicle category, for which the driving licence issued		Place for seal
	A	Motorcycles	
	B	Motor vehicles with a maximum authorized mass not exceeding 3500kg (7700 pounds) designed for the carriage of no more than 8 passengers in addition with the driver.	
	C	Vehicles designed for the cargo transportation, their authorized mass exceeding 3500kg (7700 pounds).	
	D	Vehicles designed for the carriage of more than 8 passengers in addition with the driver.	
	E	Vehicle combinations belonging to categories A, B or D, which the driver has the right to operate, but which do not enter into one of these categories or into these categories.	

For special notes



Driving licence sample, as indicated to in paragraph 3.

Driving licence Surname Name Patronymic Date and place of birth Residence KIA No. 000000 Issued by SAI (State Automobile Inspection) of MIA – DIA (Department of Internal Affairs) Date of issue Head of commission	Vehicle category, for which the driving licence issued		Place for seal
	A	Motorcycles	
	B	Motor vehicles with a maximum authorized mass not exceeding 3500kg (7700 pounds) designed for the carriage of no more than 8 passengers in addition with the driver.	
	C	Vehicles designed for the cargo transportation, their authorized mass exceeding 3500kg (7700 pounds).	
	D	Vehicles designed for the carriage of more than 8 passengers in addition with the driver.	
	E	Vehicle combinations belonging to categories A, B or D, which the driver has the right to operate, but which do not enter into one of these categories or into these categories.	

For special notes
Ukraine Zam. 4-3168



Driving licence sample, as indicated to in paragraph 4.

Driving licence Surname Name Patronymic Date and place of birth Residence PMA No. 000000 Issued by SAI (State Automobile Inspection) of MIA – DIA (Department of Internal Affairs) Date of issue Head of commission	Vehicle category, for which the driving licence issued		Place for seal
	A	Motorcycles	
	B	Motor vehicles with a maximum authorized mass not exceeding 3500kg (7700 pounds) designed for the carriage of no more than 8 passengers in addition with the driver.	
	C	Vehicles designed for the cargo transportation, their authorized mass exceeding 3500kg (7700 pounds).	
	D	Vehicles designed for the carriage of more than 8 passengers in addition with the driver.	
	E	Vehicle combinations belonging to categories A, B or D, which the driver has the right to operate, but which do not enter into one of these categories or into these categories.	

For special notes



Driving licence sample, as indicated to in paragraph 5.

Driving licence Surname Name Patronymic Date and place of birth Residence PKA No. 000000 Issued by SAI (State Automobile Inspection) of MIA – DIA (Department of Internal Affairs) Date of issue Head of commission	Vehicle category, for which the driving licence issued		Place for seal
	A	Motorcycles	
	B	Motor vehicles with a maximum authorized mass not exceeding 3500kg (7700 pounds) designed for the carriage of no more than 8 passengers in addition with the driver.	
	C	Vehicles designed for the cargo transportation, their authorized mass exceeding 3500kg (7700 pounds).	
	D	Vehicles designed for the carriage of more than 8 passengers in addition with the driver.	
	E	Vehicle combinations belonging to categories A, B or D, which the driver has the right to operate, but which do not enter into one of these categories or into these categories.	

For special notes
PKA No. 000000
Ukraine Zam. 7-3666



Driving licence sample, as indicated to in paragraph 6.

Driving licence Surname Name Patronymic Date and place of birth Residence XOA No. 000000 Issued by SAI (State Automobile Inspection) of MIA – DIA (Department of Internal Affairs) Date of issue Head of commission	Vehicle category, for which the driving licence issued		Place for seal
	A	Motorcycles	
	B	Motor vehicles with a maximum authorized mass not exceeding 3500kg (7700 pounds) designed for the carriage of no more than 8 passengers in addition with the driver.	
	C	Vehicles designed for the cargo transportation, their authorized mass exceeding 3500kg (7700 pounds).	
	D	Vehicles designed for the carriage of more than 8 passengers in addition with the driver.	
	E	Vehicle combinations belonging to categories A, B or D, which the driver has the right to operate, but which do not enter into one of these categories or into these categories.	

For special notes
 XOA No. 000000
 Ukraine Zam. 8-3185



Driving licence sample, as indicated to in paragraph 7.

Driving licence Surname Name Patronymic Date and place of birth Residence XOA No. 000000 Issued by SAI (State Automobile Inspection) of MIA – DIA (Department of Internal Affairs) Date of issue Head of commission	Vehicle category, for which the driving licence issued		Place for seal
	A	Motorcycles	
	B	Motor vehicles with a maximum authorized mass not exceeding 3500kg (7700 pounds) designed for the carriage of no more than 8 passengers in addition with the driver.	
	C	Vehicles designed for the cargo transportation, their authorized mass exceeding 3500kg (7700 pounds).	
	D	Vehicles designed for the carriage of more than 8 passengers in addition with the driver.	
	E	Vehicle combinations belonging to categories A, B or D, which the driver has the right to operate, but which do not enter into one of these categories or into these categories.	

For special notes
 XOA No. 000000
 Ukraine Zam. 9-3206



Driving licence sample, as indicated to in paragraph 8.

Driving licence Surname Name Patronymic Date and place of birth Residence KIA No. 000000 Issued by SAI (State Automobile Inspection) of MIA – DIA (Department of Internal Affairs) Date of issue Head of commission	Vehicle category, for which the driving licence issued		Place for seal
	A	Motorcycles	
	B	Motor vehicles with a maximum authorized mass not exceeding 3500kg (7700 pounds) designed for the carriage of no more than 8 passengers in addition with the driver.	
	C	Vehicles designed for the cargo transportation, their authorized mass exceeding 3500kg (7700 pounds).	
	D	Vehicles designed for the carriage of more than 8 passengers in addition with the driver.	
	E	Vehicle combinations belonging to categories A, B or D, which the driver has the right to operate, but which do not enter into one of these categories or into these categories.	

For special notes
KIA No. 000000



Driving licence sample, as indicated to in paragraph 9.

Driving licence 1. Surname 2. Name 3. Patronymic 4. Date and place of birth 5. Residence HIA No. 000000 6. Issued by SAI (State Automobile Inspection) of MIA – MD DIA (Department of Internal Affairs, Main Department) Date of issue 9. Head of commission 10. Holder's signature	Vehicle category, for which the driving licence issued		Place for seal
	A	Motorcycles	
	B	Motor vehicles with a maximum authorized mass not exceeding 3500kg (7700 pounds) designed for the carriage of no more than 8 passengers in addition with the driver.	
	C	Vehicles designed for the cargo transportation, their authorized mass exceeding 3500kg (7700 pounds).	
	D	Vehicles designed for the carriage of more than 8 passengers in addition with the driver.	
	E	Vehicle combinations belonging to categories A, B or D, which the driver has the right to operate, but which do not enter into one of these categories or into these categories.	

For special notes
HIA No. 000000
Ukraine Zam. 2-3557



Driving licence sample, as indicated to in paragraph 10.

Driving licence 1. Surname 2. Name 3. Patronymic 4. Date and place of birth 5. Residence HIA No. 000000 6. Issued by SAI (State Automobile Inspection) of MIA – MD-DIA (Department of Internal Affairs, Main Department) Date of issue 9. Head of commission 10. Holder's signature	Vehicle category, for which the driving licence issued		Place for seal
	A	Motorcycles	
B	Motor vehicles with a maximum authorized mass not exceeding 3500kg (7700 pounds) designed for the carriage of no more than 8 passengers in addition with the driver.		
C	Vehicles designed for the cargo transportation, their authorized mass exceeding 3500kg (7700 pounds).		
D	Vehicles designed for the carriage of more than 8 passengers in addition with the driver.		
E	Vehicle combinations belonging to categories A, B or D, which the driver has the right to operate, but which do not enter into one of these categories or into these categories.		

For special notes
PPB No. 000000
Ukraine Zam. 6-3316



Driving licence sample, as indicated to in paragraph 12



Driving licence sample, as indicated to in paragraph 13



Driving licence sample, as indicated to in paragraph 14



Driving licence sample, as indicated to in paragraph 15

I TABELLA DELL'EQUIVALENZA**per la conversione delle patenti rilasciate in Ucraina in documenti italiani**

UCRAINA	ITALIA
A1	AM
A	A(*)
B	B
BE	BE
B1	B1
C	--
CE	--
C1	--
C1E	--
B+C	C(**)
B+CE	CE(**)
B+C1	C1
B+C1E	C1E
D	D(***)
DE	DE(***)
D1	D1(****)
D1E	D1E(****)

(*) è possibile rilasciare la categoria A se il conducente ha compiuto 24 anni.

() è possibile rilasciare la categoria C se il conducente ha compiuto 21 anni, ovvero a partire dall'età di 18 anni per il titolare di CQC (carta di qualificazione Conducenti).**

(*) è possibile rilasciare la categoria D se il conducente ha compiuto 24 anni, ovvero a partire dall'età di 21 anni per il titolare di CQC (carta di qualificazione Conducenti).**

(**) è possibile rilasciare la categoria D1 se il conducente ha compiuto 21 anni.**

II TABELLA DELL'EQUIVALENZA**per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti ucraini****(da applicare alle patenti italiane rilasciate fino al 19/1/2013)**

ITALIA	UCRAINA
A1	A1
A	A
B (conseguita prima del 01.01.1986)*	A+B
B (conseguita dal 01.01.1986)*	A1+B
BE	A1+BE
C	A1+BE+CE
CE	A1+BE+CE
D	A1+B+D
DE	A1+BE+DE
CE+D	A1+BE+CE+DE

*** La patente di categoria B italiana abilita alla conduzione di motocicli, senza limitazione, se conseguita (per esami o conversione) entro il 01.01.1986.**

**EVENTUALI SOTTOCATEGORIE RILASCIATE IN ITALIA DAL
01/07/1996 FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.M. 29/03/1999**

ITALIA	UCRAINA
B1	B1
C1	A1+B+C1
D1	A1+B+D1

III TABELLA DELL'EQUIVALENZA**per la conversione delle patenti rilasciate in Italia in documenti ucraini****(applicabile per le patenti italiane rilasciate dopo il 19/01/2013)**

ITALIA	UCRAINA
AM	A1
A1	A1
A2	A
A	A
B	A1+B
BE	A1+BE
B1	--
A+B1	B1
C	A1+B+C
CE	A1+BE+CE
C1	A1+B+C1
C1E	A1+BE+C1E
D	A1+B+D
DE	A1+BE+DE
D1	A1+B1+D1
D1E	A1+B1+D1E
CE+D	A1+BE+CE+DE